


**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**22-26 MAGGIO**  
*FLASH FISCALE*

**SOMMARIO**

<b>LA NORMATIVA</b> .....	<b>3</b>
<b>LE SENTENZE</b> .....	<b>7</b>



# LA NORMATIVA

## **DL 51/2023 “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” (DDL 1151/C)**

Il decreto legge 51/2023, in vigore dallo scorso 11 maggio, è in fase di conversione (DDL 1151/C) presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.

Il provvedimento contiene diverse proroghe, incluse quelle relative ad alcuni termini della cd. “rottamazione-quater”, ossia la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022.

In particolare, l’art.4 del testo posticipa:

- dal 30 aprile al **30 giugno 2023** il termine per inviare all’Agente della riscossione la **dichiarazione di voler procedere** alla definizione agevolata o per integrare le dichiarazioni già presentate;
- dal 30 giugno al **30 settembre 2023** il termine entro il quale l’**Agenzia delle entrate-Riscossione** deve **trasmettere** la **comunicazione** delle **somme** dovute per il perfezionamento della definizione agevolata
- dal 31 luglio al **31 ottobre** il termine per il **pagamento** della **prima o unica rata**;
- al 1° agosto al **1° novembre** il termine a partire dal quale sono dovuti gli **interessi al tasso del 2%** annuo, in caso di pagamento **rateale**.

Queste proroghe vanno ad aggiungersi a quelle introdotte DL 34/2023 approvato definitivamente nella scorsa settimana (25 maggio) che è intervenuto su alcuni degli istituti di definizione agevolata introdotti dalla legge di Bilancio 2023, in parte per modificarne l’ambito applicativo, in parte per ridefinire alcuni termini di vigenza. In particolare, viene posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie.

***Di seguito si riporta un riepilogo delle attuali scadenze in tema di definizione agevolata dei debiti e delle controversie tributarie.***

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI

OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
<p>Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019*, 2020 e 2021 (cd. "Avvisi bonari")</p>	<p>"Avvisi bonari" per i quali al 1° gennaio 2023 non è scaduto il termine di pagamento o recapitati dopo tale data (art.1, co.153,154)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive in misura integrale</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul> <hr/> <p>"Avvisi bonari" per i quali, al 1° gennaio 2023, è in corso la rateizzazione (art.1, co. 153-155,156)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debito residuo per imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, in misura integrale.</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul>	<p>Pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o in un massimo di 20 rate</p> <hr/> <p>Pagamento rateale secondo le scadenze originarie</p>
<p>Violazioni meramente formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022** e non contestate Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.166-168)</p>	<p>200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni</p>	<p>Pagamento in 2 rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024</p>
<p>Violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, connesse alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti non ancora oggetto di alcun atto di recupero o accertamento (nemmeno di "avviso bonario") - cd "Ravvedimento speciale" Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta e interessi in misura integrale</li> <li>• 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione</li> </ul>	<p>Pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2023 e le successive entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024. Dalla 2ª rata sono dovuti gli interessi al 2% annuo</p>
<p>Definizione agevolata di: (1) accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023 (art.1, co.179,182); (2) acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 (art.1, co.180-182)</p>	<p>1/18 della sanzione minima prevista per la violazione</p>	<p>Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi al tasso legale)</p>

Per le ulteriori modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.184)

Regolarizzazione degli omessi/insufficienti pagamenti delle rate dovute a seguito di definizioni agevolate (acquiescenza/accertamento con adesione/conciliazione giudiziale), scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state notificati la cartella di pagamento/atto di intimazione (art.1, co.219,220)	Versamento integrale della sola imposta	Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023, e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (si applicano gli interessi legali). Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.
---	---	---

Annullamento automatico al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" – art.1, co.222, 227).

L'annullamento riguarda:

- capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati dalle Amministrazioni statali;
- solo interessi e sanzioni, non il capitale né le spese procedurali, per i carichi affidati dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali (ad es. i Comuni);
- capitale ed interessi, non le sanzioni né le spese procedurali, per i carichi relativi alle sanzioni amministrative.


Definizione agevolata, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, co.231-233,241)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imposte dovute in misura integrale</li><li>• Spese per procedure esecutive/notifica della cartella (no sanzioni e interessi)</li></ul>	Istanza entro <b>30 giugno 2023</b> con risposta dell'Agente della riscossione entro il <b>30 settembre 2023</b> . Pagamento in unica soluzione, entro il <b>31 ottobre 2023</b> , o in massimo di 18 rate, di cui la 1ª e la 2ª di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza il <b>31 ottobre</b> e il 30 novembre 2023 e le rate successive di uguale importo il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024.
---	--	---

\*Per le dichiarazioni relative al 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

\*\* Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, i termini per la notifica delle sanzioni sono prorogati di 2 anni (7° anno successivo alla violazione).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE

OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie con l'AdE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023 (<i>art.1, co.186-188, 194-195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricorso pendente in I grado: 90% del valore della controversia</li> <li>in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate: 40% del valore della controversia in I grado; 15% in II grado</li> </ul>	<p>Istanza e pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023 o, se importi &gt; 1.000 euro, pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>
<p>Controversie tributarie pendenti in Cassazione, con soccombenza dell'AdE in tutti i precedenti gradi di giudizio (<i>art.1, co.190, 194-195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<p>5% del valore della controversia</p>	<p>A richiesta, sospensione del processo fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data deposito di copia dell'istanza di definizione agevolata e del versamento integrale o della 1ª rata.</p>
<p>Controversie relative solo a sanzioni non collegate al tributo (<i>art.1, co.191, 194,195,197,200</i>) Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (<i>art.1, co.203</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di soccombenza dell'AdE: 15% del valore della controversia</li> <li>negli altri casi: 40%</li> </ul>	<p>Diniego alla definizione agevolata da notificare entro il 30 settembre 2024, con possibilità di impugnazione entro 60 giorni.</p>
<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE (<i>art.1, co.206-208</i>) e controversie pendenti al 15 febbraio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE (ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo dovuto in base all'accordo</li> <li>1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>	<p>Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 settembre 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo, o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>
<p>Rinuncia agevolata alle controversie con l'AdE, pendenti in Cassazione (<i>art.1, co.213-216</i>) (ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposte dovute in misura integrale</li> <li>1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>	<p>Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 settembre 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.</p>



# LE SENTENZE

## Trasferimento "Bonus casa" mortis causa

Corte di giustizia tributaria di II grado Piemonte Torino Sez. I, Sent., 23/3/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha ribadito che le detrazioni relative alle **spese** sostenute per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e quelle per interventi finalizzati al **risparmio energetico** si **trasmettono mortis causa all'erede** che **detenga materialmente e direttamente il bene**.

La norma fiscale (Art. 16 bis, comma 8, DPR 917/1986) ha chiaramente inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell'edificio ai soli detentori "materiali e diretti" del bene. Tale **circostanza è esclusa dall'esistenza di un contratto di locazione**.

## Rideterminazione del valore dei terreni edificabili

Corte di giustizia tributaria di II grado Toscana Firenze Sez. VI, Sent., 24/3/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana si è pronunciata sulla natura giuridica del versamento **dell'imposta sostitutiva** versata ai sensi dell'art. 7 della L. 448/2001 per la **rideterminazione del valore di terreni edificabili**. Sul punto ha ribadito che in tema di determinazione delle plusvalenze, nel caso di opzione, una volta soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione: redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria. Pertanto, **il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte**, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale.

Questo orientamento è stato avallato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2321 del 31/1/20 che testualmente afferma: "Giova premettere che questa Corte è ferma nel ritenere che l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 è un'imposta volontaria che trova causa necessaria e sufficiente in se stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata. Conseguentemente è **irrilevante**, ai fini del perfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza **che il contribuente tragga concretamente vantaggio dalla propria scelta in quanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare, senza perciò consentire di richiedere il rimborso di quanto versato** (Cass.n. 29575 del 2018; Cass n.19217 del 2017)".